



HAL
open science

La motivation enrichie: controtendenze dalla Francia

Valentina Capasso

► **To cite this version:**

Valentina Capasso. La motivation enrichie: controtendenze dalla Francia. Rivista di diritto processuale, 2018, 73 (2), pp.532-547. hal-02083737

HAL Id: hal-02083737

<https://univ-lyon3.hal.science/hal-02083737>

Submitted on 2 Apr 2019

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

LA MOTIVATION ENRICHIE: CONTROTENDENZE DALLA FRANCIA

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Gli ultimi sviluppi: una prospettiva comparata. – 3. La motivazione: troppa o troppo poca (anzi, assente). – 4. I contenuti della *motivation enrichie*. – 5. *Segue*: il precedente. – 6. Considerazioni finali.

1. – La motivazione è a dieta: dimagrante in Italia – ove è ormai divenuta un comodo capro espiatorio per giustificare i ritardi nella risposta di giustizia⁽¹⁾, nel mentre oscurando quelle che ne sono le vere ragioni⁽²⁾ –, ricostituente in Francia, dove le sempre più frequenti critiche alla *non-motivation*⁽³⁾ delle sentenze delle Corti superiori hanno condotto, infine, queste ultime⁽⁴⁾ a rivedere criticamente il proprio stile redazionale.

⁽¹⁾ Le «Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti», pubblicate dal CSM il 5 luglio 2017 e disponibili sul sito ufficiale (www.csm.it), al paragrafo 4 (Modalità stilistiche e tecniche di redazione dei provvedimenti), richiamano la precedente «risoluzione del CSM del 18 maggio 1988, secondo cui il problema del ‘collo di bottiglia’ della decisione è una delle cause principali della crisi della giustizia civile». Se il rilievo pare condivisibile, non altrettanto lo sembrano le soluzioni approntate, che trascurano quella che dovrebbe essere un’ovvietà: se lo svolgimento del processo, come attualmente costruito e come praticamente atteggiato, consente a (l’insufficiente numero di) magistrati di far scorrere parallelamente, di udienza in udienza, un certo (finanche eccessivo) numero di cause – ma ciò a pena di un ruolo passivo del giudicante, che, di necessità, resta sostanzialmente estraneo alla vicenda –, il momento della decisione costringe il giudice a fare i conti con la semisconosciuta mole di atti e verbali accumulatisi, colorandosi di tutte le criticità prima ignorate. E invece, come noto, l’idea che la radice del problema andasse ricercata nella struttura del processo è stata il motore della riforma operata con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado», nella convinzione che una testa decidesse più velocemente di tre (il che sarebbe pur vero... se non fosse che, nella pratica, la «decisione collegiale» è più spesso la «decisione del relatore con la firma – anche – del presidente»). Il «collo di bottiglia» è rimasto, l’errata idea di fondo anche: così, dopo aver «tagliato il personale», oggi si vuol fare a fette la motivazione.

⁽²⁾ Sul punto si rinvia, *ex multis*, a M. Taruffo, *Addio alla motivazione?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2014, 375 s.

⁽³⁾ L’espressione è di H. Fulchiron, *Le juge et l’oracle, brèves observations sur la (non)-motivation des avis de la Cour de cassation*, in *Recueil Dalloz* 2015, 21 s. Il problema, tuttavia, è ben risalente, e giunto alla ribalta anche grazie al contributo decisivo di A. Touffait, A. Tunc, *Pour une motivation plus explicite des décisions de justice, notamment de celles de la Cour de cassation*, in *RTD Civil* 1974, 487 s.

⁽⁴⁾ Se, infatti, in Italia il problema delle «sentenze-trattato» interessa – sebbene con

Se le vicende della motivazione italiana sono ben note, oltreché sinteticamente ma esaustivamente riassunte nelle Linee guida che hanno ispirato queste riflessioni – sia quanto agli indici normativi, che con riferimento agli atti di *soft law* ⁽⁵⁾ –, l'idea comunemente diffusa sullo stile delle sentenze francesi e sulla tanto osannata *phrase unique*, già forse in parte falsata dall'esclusivo riferimento alle *juridictions suprêmes* ⁽⁶⁾, deve oggi essere rivista, alla luce del ripensamento in atto in seno alle stesse Corti d'oltralpe.

2. – Il problema della motivazione si iscrive nel più ampio dibattito relativo allo stile di redazione dei provvedimenti giudiziari, che, recentemente, è stato al centro dell'attenzione in entrambi gli ordinamenti. In Francia, in particolare, sulla scia del *Conseil d'Etat* ⁽⁷⁾ e del *Conseil Constitutionnel* ⁽⁸⁾, il presidente Louvel, nell'autunno 2014, ha istituito una

diversa intensità – le decisioni esitate da ogni grado di giudizio, in Francia sono principalmente gli organi giurisdizionali di vertice ad aver progressivamente elaborato – e poi consolidato – il modello «*a phrase unique*», che lascia ben poco spazio all'esposizione dei motivi della decisione.

⁽⁵⁾ Più precisamente, al paragrafo 6. (Modelli redazionali degli atti auspicabili nel processo civile).

⁽⁶⁾ Posto che l'articolo 455 *Code de procédure civile* afferma l'obbligo di motivazione per tutte le sentenze (comprese quelle delle giurisdizioni superiori), i *juges du fond* sono sottoposti anche sotto questo profilo al controllo della Cassazione francese; e, tolte le deroghe legislative e giurisprudenziali a tale obbligo, consentite dalla circostanza che esso non è affermato a livello costituzionale – ed anzi, dal combinato disposto degli artt. 34 e 37 *Constitution* del 1958, si desume che il diritto processuale civile, non essendo espressamente compreso nell'elenco delle materie la cui disciplina è riservata al Parlamento, è suscettibile di essere modificato anche con norme di rango regolamentare –, esso vincola i giudici di merito con una latitudine finanche maggiore. Basti pensare che se, in Italia, Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642, ha salvato la motivazione «copia e incolla», in Francia, Cass., *ch. crim.*, 30 septembre 2009, 09-83.182, ha ritenuto la stessa – pare eccessivamente – addirittura indice di difetto di imparzialità del giudice. Non è, quindi, un caso che l'utilizzo del modello à *phrase unique* da parte dei giudici di merito sia alquanto raro.

⁽⁷⁾ In seno al quale, a fine 2010, è stato istituito un gruppo di lavoro sulla redazione delle sentenze amministrative, che ha reso il proprio rapporto (c.d. *Rapport Martin*) nell'aprile del 2012. Cfr. SDER, BDP, *Les modifications de rédaction et de motivation des arrêtés de la juridiction administrative*, dicembre 2016, 1, tratto da www.courdecassation.fr.

⁽⁸⁾ Che, pur senza passare per l'istituzione di un *groupe de travail* appositamente dedicato, pare aver rimeditato le proprie tecniche di redazione e motivazione ispirandosi al *Rapport Martin*. Cfr. SDER, BDP, *Les modifications de rédaction et de motivation des décisions du Conseil constitutionnel*, dicembre 2016, 1, tratto da www.courdecassation.fr. Del resto, anche per tale organo il problema si poneva da tempo, se è vero che, già 18 anni fa, si notava che «*[j]usque-là, la tradition dans les rédactions du Conseil, à l'instar de celles du Conseil d'Etat, allait dans le sens de la brièveté. A partir du moment où la contestation des décisions par le monde politique est devenue vive, le Conseil a entrepris de manière systématique un travail juridico-pédagogique d'explication*». Cfr. V.G. Vedel, *Neuf ans au Conseil*

Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation ⁽⁹⁾, che ha pubblicato, lo scorso aprile, un Rapporto ⁽¹⁰⁾ comprensivo di 70 proposte, di cui 13 (i numeri da 28 a 40, raggruppati sotto il «*Titre II. Rendre plus compréhensibles et mieux diffuser les arrêts de la Cour de cassation*») riguardano, direttamente o indirettamente, la motivazione.

L'obiettivo della chiarezza (e quindi comprensibilità) delle decisioni ⁽¹¹⁾ – ma, pare, in posizione cadetta rispetto a quello della ragionevole durata del processo, ormai onnipresente motore di ogni (proposta di) riforma – è perseguito pure dalle «Linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti», pubblicate dal Consiglio Superiore della Magistratura il 5 luglio 2017. Queste ultime denotano, peraltro, un'eccessiva timidezza: anche, forse, per il dichiarato intento di evitare di «impingere sul contenuto degli atti giudiziari e giurisdizionali», si ha la sensazione che il CSM si sia auto-limitato più del necessario, cosicché le proposte relative ai «Modelli di redazione degli atti nel processo civile» appaiono troppo generiche per poter sortire effetti concreti.

Innanzitutto, sarebbero state auspicabili raccomandazioni mirate, che distinguessero tra tipi di provvedimento, gradi di giudizio, composizione dell'organo giudicante; esse, invece, si riferiscono ai «provvedimenti del giudice» in generale ⁽¹²⁾, così implicitamente avvalorando l'idea di chi sostiene che «da ovunque si guardi, la struttura della motivazione è sostanzialmente la stessa a prescindere dai moduli e dalla forma del provve-

constitutionnel (entretien avec Georges Vedel), in *Le Débat*, n° 55, mai-août 1989, tratto da www.conseil-constitutionnel.fr.

⁽⁹⁾ Divisa in due gruppi di lavoro: uno dedicato alla *technique du pourvoi* – e nell'ambito del quale è stata istituita una sottocommissione dedicata alla motivazione – e l'altro al ruolo del *parquet général* presso la Corte.

⁽¹⁰⁾ Cfr. *Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation*, aprile 2017, tratto da www.courdecassation.fr.

⁽¹¹⁾ Le Linee guida richiamano il *clear language* di cui parla il Rapporto del 21 aprile 2016 sull'azione degli Stati membri del Consiglio d'Europa con riguardo all'indipendenza, efficienza e responsabilità dei giudici, ma lo stesso era già evocato dall'articolo 63 della *Recommendation CM/Rec(2010)12 of the Committee of Ministers to member states on judges: independence, efficiency and responsibilities*, a mente del quale «*[j]udges should give clear reasons for their judgments in language which is clear and comprehensible*».

⁽¹²⁾ Solo dall'inciso «[a]nalogamente è a ragionarsi riguardo alle modalità di redazione del provvedimento a contenuto decisorio di appello», successivo all'elenco di proposte, potrebbe ipotizzarsi (ma l'argomento è troppo fragile per potersi tradurre in qualcosa di più di semplici speculazioni) una limitazione delle stesse ai provvedimenti – decisori – di primo grado. Nessun distinguo, invece, sembra potersi trarre tra provvedimenti del collegio e del giudice unico, anche onorario.

dimento decisorio⁽¹³⁾». L'affermazione non convince, potendosi individuare più di un'occasione di distinguo. Basti, in proposito, qualche esemplificativa annotazione: le Linee guida suggeriscono indistintamente che «l'esposizione in fatto (...) sia breve ed essenziale», senza considerare che, quantomeno nel rapporto tra sentenza di primo grado (secondo il rito ordinario) e ordinanza di inammissibilità *ex art. 348-ter c.p.c.*, la ricostruzione operata dal giudice di prime cure dovrebbe essere sufficientemente dettagliata, onde consentire alla Corte d'appello, se del caso, di «fonda[re]» meditatamente l'inammissibilità «sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata», tenuto conto (anche) delle conseguenze che ciò comporta in punto di improponibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 n. 5 c.p.c. Per converso, proprio in una tale eventualità (presumibilmente occasionata dalla proposizione di un appello non adeguatamente motivato), sembra eccessiva la raccomandazione per cui «[i]l *devolutum* va posto in luce in modo adeguato, dando analitica, quanto succinta risposta a ciascun motivo di impugnazione, scandagliato graficamente in modo separato e specifico, con numerazione progressiva, dando altresì esplicitamente atto della formazione del giudicato interno», potendo invece suggerirsi di fare qui applicazione – con gli ovvi adattamenti necessitati dalla diversità dei valori in gioco e della struttura dell'impugnazione, e tenendo conto del grado di specificità delle censure avanzate – del principio, ormai consolidato nella giurisprudenza penale⁽¹⁴⁾, che impone un obbligo di motivazione rafforzata solo quando la decisione di secondo grado sovverta quella impugnata.

(13) Come giunge a ritenere C. Rasia, *La crisi della motivazione nel processo civile*, Bologna 2016, 155, all'esito dell'analisi dei requisiti motivazionali delle ordinanze post-istruttorie, delle sentenze rese ai sensi dell'articolo 281-*sexies* in primo grado (dal giudice unico e dal collegio) e in appello, delle ordinanze che pronunciano sulla competenza, di quelle che chiudono il rito sommario di cognizione, di quelle di inammissibilità dell'appello, nonché dei lodi arbitrali (104-154).

(14) E di recente ribadito da Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n.4222, ove si legge che «quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia

Quanto al contenuto delle proposte, se può apprezzarsi l'idea di una limitazione del «ricorso a parole straniere» (quante volte esso non sia necessitato, ma possa ritenersi solo un «luss[o] inutil[e], usat[o] per esibizionismo⁽¹⁵⁾»), il suggerito utilizzo di «una grafica comune» nessun valore aggiunto pare apportare alla chiarezza (del contenuto) della decisione; né l'invito a «strutturare il periodo in modo snello, leggibile e comprensibile (stile sobrio e neutrale; linguaggio piano e non involuto)», sebbene apprezzabile nelle intenzioni, sembra poter dire molto al magistrato, che il più delle volte sarà inconsapevole di non rientrare nei predetti canoni. D'altro canto, pare aver ecceduto in senso opposto il *Conseil Constitutionnel* francese – che ha addirittura eliminato l'utilizzo del termine «*grief*» perché «*considéré comme difficile d'accès pour le grand public*» e abbandonato la clausola «*délibéré par le Conseil constitutionnel*» per sostituirla con «*jugé par le Conseil constitutionnel*⁽¹⁶⁾» –, se è vero che la chiarezza può (deve?) essere perseguita «senza rinunciare al necessario tecnicismo, perché per un giurista le parole hanno un valore preciso e non sono facilmente interscambiabili», essendo sufficiente «evitare le espressioni inutilmente criptiche⁽¹⁷⁾».

La soluzione al problema, insomma, non pare risiedere nell'abbassamento del livello qualitativo del linguaggio, ma nell'adozione di tecniche di scrittura che consentano ad un lettore qualificato (parte – per il tramite del proprio avvocato –, studioso o giudice dell'impugnazione che sia) di comprendere le ragioni che sottendono la decisione: ciò che richiede, da un lato, che una motivazione ci sia; dall'altro, che per risalire alla stessa non sia necessario immergersi in un trattato.

3. – Un'immersione, armati di «pazienza, grandi capacità di concentrazione, senso di orientamento e tempo a disposizione», invece, è proprio quanto richiede il «trattato giudiziario» in cui si traducono certe decisioni di legittimità (ma non soltanto), «che solo *per accidens* sembra[no] esprimere il deciso, cioè la consapevole scelta collegiale», spesso a motivo della

ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229), in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti)».

⁽¹⁵⁾ Tendenza, questa, certo non limitata alla classe magistratuale: cfr. R. Scorrane, *L'Accademia della Crusca: «Troppi termini stranieri per esibizionismo»*, in *Corriere della Sera*, 7 agosto 2014; C. Marrazzi, *Accademia della Crusca, stop agli anglicismi inutili*, in *Firenze Repubblica*, 20 febbraio 2015.

⁽¹⁶⁾ SDER, BDP, *Les modifications de rédaction et de motivation des décisions du Conseil constitutionnel*, op. cit., 2.

⁽¹⁷⁾ P. Biavati, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 483.

volontà dell'estensore di «accreditarsi come dottrina⁽¹⁸⁾» (ma, particolarmente con riferimento alle decisioni di merito, possono individuarsi delle concause⁽¹⁹⁾ che impediscono di ricondurre il fenomeno esclusivamente alle velleità scientifico-letterarie del giudice). Se è vero che, in questo caso, non vale la considerazione prima svolta circa l'inconsapevolezza del giudicante, e quindi maggiormente incisiva appare l'esortazione, di cui alle Linee guida, di procedere ad una «esposizione in fatto e in diritto (...) breve ed essenziale, limitata a quanto strettamente necessario in funzione della decisione» (sebbene la stessa ingeneri, poi, il problema di individuare ciò che in concreto possa ritenersi «breve», «essenziale» e «necessario»), l'approccio francese si lascia preferire per il suo pragmatismo⁽²⁰⁾, che ha consentito l'elaborazione di proposte più mirate ed «ardite», da cui la giurisprudenza italiana farebbe bene a prendere spunto, sebbene le stesse siano indirizzate all'opposto problema della *non-motivation*.

Come anticipato, infatti, il discorso, in Francia, si muove in una direzione esattamente contraria: in particolare, nell'ambito dell'*ordre judiciaire*, esso si è appuntato sulle decisioni della *Cour de cassation*, su cui piovono ormai da tempo le critiche per la totale assenza di motivazione negli *arrêts* da essa resi. Vero è che, ancora di recente, si è tentato di giustificare la breviloquenza della stessa rispetto alle Corti superiori di *common law* sulla base di una pretesa diversità di funzioni – interpretativa per la prima, creativa per le seconde⁽²¹⁾ –, ma pare più corretta la conclusione di chi,

(18) R. Pardolesi, B. Sassani, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e «trattato giudiziario»*, in *Foro it.* 2016, V, 299 s.

(19) Verosimilmente incidendo, ad esempio, anche il timore delle valutazioni di professionalità: come si legge nella Relazione presentata dal Gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuali a Roma il primo dicembre 2016 (14-15), «il sistema di valutazione dei magistrati, nella prassi applicativa e al di là delle enunciazioni formali, si è rivelato talora ancorato sull'ampiezza delle argomentazioni adottate nella motivazione dei provvedimenti. Infatti, la procedura valutativa prevede l'estrazione a sorte di dieci provvedimenti emessi nel quadriennio oggetto di valutazione, con possibilità di associarne altri dieci scelti dal magistrato. Al riguardo, ricorre diffusamente la convinzione che sia opportuno offrire all'esame provvedimenti corposamente argomentati – quasi sempre ben al di là dell'essenziale – e corredati da ampi richiami a massime giurisprudenziali, non sempre funzionali alla decisione, così da dimostrare la conoscenza e l'approfondimento di tutti gli orientamenti registrati nelle materie oggetto di esame». E ciò, nonostante il decreto n. 136/2016 del Primo Presidente Giovanni Canzio sottolinei che «costituendo la redazione dei provvedimenti giudiziari un indice di valutazione del magistrato, la capacità di sintesi anche mediante motivazione semplificata deve essere specificamente scrutinata».

(20) Concretizzatosi nel ricercare «dal basso», e cioè negli stessi *arrêts*, la soluzione al problema.

(21) «*Le juge français, le juge de Civil Law ne crée pas la loi, il l'interprète. Par conséquent, (...) il n'a pas à donner les raisons du législateur (...) Voilà pourquoi lorsque le juge*

preso realisticamente atto che la Corte francese è ormai divenuta «*source acceptée de normes juridiques*»⁽²²⁾, richiama la necessità, per la stessa, di «*les faire comprendre des lecteurs qui ne sont pas entraînés à la divination de ses silences. Son nouveau rôle implique une nouvelle motivation*»⁽²³⁾.

D'altro canto, se pare eccessiva la lapidarietà di chi rileva che «*[u]ne motivation développée n'est pas compatible avec un système judiciaire qui comporte environ 20 000 pourvois par an en matière civile*»⁽²⁴⁾, sembra invece doversi concordare con l'idea di delineare un approccio differenziato in relazione alla natura dei singoli ricorsi, dedicando una motivazione più diffusa solo ad alcune categorie degli stessi, posto che «*tous les arrêts ne méritent pas une motivation plus explicite*»⁽²⁵⁾.

Così, se per tutti gli *arrêts*, salvi i casi di manifesta inutilità⁽²⁶⁾, sono avanzate proposte attinenti al profilo formale (individuandosi uno schema di sviluppo del testo in quattro parti⁽²⁷⁾, con numerazione dei paragrafi⁽²⁸⁾ e

interprète la loi, il en révèle le sens en la répétant purement et simplement». Cfr. G. Canivet, *La motivation brève en question*, in *Le juge de cassation à l'aube du 21ème siècle. Actes du premier Congrès de l'Association des Hautes Juridictions de Cassation des pays ayant en partage l'usage du français (AHJUCAF)*, Marrakech, 17-19 mai 2004, 87 s.

⁽²²⁾ Quantomeno quando le sue pronunce formino una «giurisprudenza costante»; salvo, poi, a doversi intendere sul significato di tale espressione, su cui V. Coq, *Qu'est-ce que la «jurisprudence constante» ?*, in *RFDA* 2014, 223. Il riconoscimento del ruolo creativo della giurisprudenza, ad ogni modo, non implica anche quello del valore vincolante del precedente: cfr. C. Larroumet, *Il valore del precedente nel diritto francese della responsabilità civile*, in G. Visintini (a cura di), *La giurisprudenza per massime e il valore del precedente*, Padova 1988, 147.

⁽²³⁾ P. Deumier, *Création du droit et rédaction des arrêts par la Cour de cassation*, in *La création du droit par le juge*, in *APD* 2007, 50, 49 s.

⁽²⁴⁾ A. Lacabarats, *Le juge de cassation en Europe: la rédaction des arrêts de la Cour de cassation en France*, in *Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (dir.)*, *Le juge de cassation en Europe*, Paris 2012, 90 s.

⁽²⁵⁾ A. Lacabarats, *Synthèse sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation*, novembre 2016, 3 ss, tratto da *www.courdecassation.fr*.

⁽²⁶⁾ Esemplificati negli *arrêts* che dichiarano l'irricevibilità, l'inammissibilità e l'estinzione per rinuncia; in quelli redatti in forma abbreviata; nei c.d. *arrêts de cassation exclusivement disciplinaires*, che (secondo la definizione – peraltro non unanimemente condivisa – di Louvel in H. Béranger, *Pour exercer pleinement son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle. Entretien exclusif avec Bertrand Louvel*, *JCP G*, 19 ottobre 2015, n. 43, 1122, 1909 ss.) pronunciano sulla violazione, da parte del giudice, delle regole di deliberazione e redazione delle sentenze (quali gli artt. 4, 16 e 455 CPC). Cfr. Proposte nn. 30 s. In tali casi, se appare superflua una revisione formale della struttura della sentenza, a maggior ragione può escludersi l'esigenza di una motivazione approfondita.

⁽²⁷⁾ Ovvero: I. – *Faits et procédure*; II. – *Moyens du pourvoi*; III. – *Motifs de l'arrêt*; IV. – *Dispositif*.

⁽²⁸⁾ In alternativa, si promuove l'adozione della numerazione (almeno) per le sentenze à *motivation enrichie*. Il suggerimento, avanzato anche dalle Linee guida del CSM, non va interpretato con un mero vezzo formale, posto che un semplice accorgimento del genere,

totale soppressione degli «*Attendus que*» o, quantomeno, limitazione degli stessi alla sola parte motiva della sentenza), solo per alcune categorie di sentenze è avanzata l'idea di ripensare anche il contenuto, da integrare con una *motivation enrichie*. In particolare, la Proposta n. 33 indica quelle aventi ad oggetto: un *revirement* di giurisprudenza; questioni giuridiche di principio, o pregiudiziali, o controverse – e, come tali, abissognevole di una pronuncia in chiave nomofilattica⁽²⁹⁾ –; la violazione di un diritto o di un principio fondamentale; il controllo di proporzionalità⁽³⁰⁾.

4. – Va preliminarmente osservato che le stesse modifiche formali proposte dalla *Commission de réflexion* paiono suscettibili di avere riflessi sulla qualità della motivazione; in particolare, ove si pensi alla struttura, finora adottata dalla Corte, della *phrase unique* – in cui una o più premesse maggiori (ciascuna costruita secondo lo schema: «Atteso che [la tal disposizione] prevede che...»), seguita/e dalla premessa minore «Atteso che la Corte d'appello, [nell'agire in un certo modo] ha violato/non ha violato le disposizioni di cui sopra», sfociano direttamente nel dispositivo –, appare lampante che l'abbandono della stessa, in favore di uno schema quadripartito⁽³¹⁾ condurrebbe già, e di per sé, ad esplicitare le ragioni sottostanti la decisione.

Non pare, quindi, un caso che uno studio⁽³²⁾, condotto dal *Service de documentation, des études et du rapport (SDER)* presso la *Cour de cassation* su 59 sentenze, rese con motivazione approfondita, nel periodo compreso

oltre ad aumentare la leggibilità per il lettore, facilita la citazione (ad uso dei commentatori, ma anche della stessa Corte) dei soli passaggi pertinenti: cfr. A. Lacabarats, *Synthèse sur la motivation des arrêts de la Cour de cassation*, op. cit., 4. Di ciò sono da tempo consapevoli i giudici inglesi, il cui stile «fluviale» accresce l'utilità della numerazione sotto tutti i punti di vista citati dall'a. francese.

⁽²⁹⁾ Funzione che, per quanto non espressamente prevista in alcun testo, è unanimemente riconosciuta alla Corte. Cfr. J. Chevreau, *La Cour de cassation, gardienne de l'unité du droit*, in *L'image doctrinale de la Cour de cassation; actes du colloque des 10 et 11 décembre 1993*, Paris 1994, 85.

⁽³⁰⁾ Alla mente dello studioso italiano si palesa subito un *déjà-vu*: il «Provvedimento sulla motivazione semplificata» n. 27 del 22 marzo 2011 del presidente Lupo, nell'invitare all'adozione di una «motivazione semplificata» in risposta ai «ricorsi per cassazione [che] non richiedono l'esercizio della funzione di nomofilachia della Corte, in quanto vengono dedotti vizi di motivazione e l'impugnazione risponde esclusivamente all'interesse del litigante» e a quelli che «sollevano questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi già affermati in precedenza dalla Corte stessa e dai quali il collegio non ritiene di discostarsi» (in sostanza, quando il Supremo Collegio non ritiene di operare un *revirement*), anticipa – in maniera speculare – il distinguo da ultimo delineato dalla *Cour de cassation*.

⁽³¹⁾ V. nota 26.

⁽³²⁾ SDER, *Travaux menés par la commission de réflexion s'agissant de la motivation enrichie*, avril 2017, 3, tratto da www.courdecassation.fr.

tra il primo gennaio 2015 e il 31 marzo 2017, al fine di estrapolare dalla stessa prassi alcuni dei possibili *types d'enrichissements* della motivazione, menzioni tra questi ultimi: i) l'utilizzo di uno stile diretto; ii) un più corposo riferimento alle decisioni dei gradi precedenti; iii) l'adozione di uno schema che dedichi un paragrafo specifico alla motivazione; iv) l'arricchimento di una o più tappe del sillogismo (tutti elementi che, allo stato, non trovano e non possono trovare spazio nel modello degli «*Attendu que*», se non al prezzo di un appesantimento tale da rendere verosimilmente incomprensibile l'intero testo).

5. – Se i suggerimenti inerenti alla forma della decisione sono estesi a tutti gli *arrêts*, ulteriori proposte, questa volta relative al contenuto, sono avanzate con specifico riferimento a quelli à *motivation enrichie*. In particolare, oltre alla citazione di decisioni del *Conseil constitutionnel*, della Corte di giustizia UE e della Corte EDU – che ben poco scalpore hanno destato, per la pacificamente riconosciuta necessità, per tutti i giudici, Corte di cassazione compresa, di conformarsi alle stesse –, spicca l'invito alla menzione dei precedenti⁽³³⁾ – da sempre tendenzialmente escluso, in formale ossequio al divieto di *arrêt de règlement*⁽³⁴⁾– della stessa *Cour de cassation* «*chaque fois que cela apparaît nécessaire*⁽³⁵⁾». La proposta, benché non unanimemente condivisa, ha trovato, infatti, il conforto di quella

⁽³³⁾ Anche qui, peraltro, l'accorgimento, per quanto utile e sensato, rischia di non essere sufficiente, se non sapientemente attuato, a garantire la piena intelligibilità di una sentenza: come nota D. Mazeaud, *Motivez ! Motivez !*, *Editorial*, in *JCP G*, 2 maggio 2016, n. 18, 522, nel commentare *Cour de cassation*, 22 mars 2016, n° 14-14.218, «*[r]este à se demander si cette motivation, pour plus explicite qu'elle soit, est véritablement éclairante. Certes, elle contient l'exposé de la jurisprudence passée, mais on ne sait pas vraiment pourquoi la chambre commerciale opère un revirement*».

⁽³⁴⁾ In *Ancien droit*, cioè nel diritto dell'*Ancien régime*, un *arrêt de règlement* era una decisione solenne, resa da una corte sovrana, di portata generale e che si impone per l'avvenire alle giurisdizioni inferiori; cfr. P. Payen, *Les Arrêts de règlement du Parlement de Paris au XVIII^e siècle*, Paris 1997. All'epoca, infatti, i Parlamenti potevano rendere delle decisioni applicabili non solo alla controversia *sub judice*, ma a tutti i casi analoghi; ciò, teoricamente, a condizione di non modificare il diritto esistente. Tali decisioni, tuttavia, si configuravano concretamente come veri e propri provvedimenti legislativi, in violazione del principio della separazione dei poteri. Così, per evitare ogni usurpazione del potere legislativo da parte di quello giudiziario, l'odierno articolo 5 *code civil* (nel testo, immutato, risalente alla *Loi 1803-03-05*) ha vietato gli *arrêts de règlement*, prevedendo che «*[il] est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises*».

⁽³⁵⁾ In particolare, in occasione di *revirement* di giurisprudenza o di cassazione a seguito della mancata uniformazione, da parte della Corte d'appello, ad una giurisprudenza di legittimità costante.

parte della dottrina⁽³⁶⁾ che esclude che tali citazioni costituiscano violazione dell'articolo 5 *code civil* – posto che il mero riferimento ai precedenti non conferisce loro portata vincolante⁽³⁷⁾ –, evidenziando, peraltro, un atteggiamento altalenante della Corte⁽³⁸⁾, che lascia pensare che le resistenze manifestate siano solo di facciata⁽³⁹⁾.

Se Oltralpe si è solo ora giunti, e faticosamente, ad ammettere in via ufficiale la citazione dei precedenti giurisprudenziali, in Italia il dibattito intorno al valore e all'uso del precedente⁽⁴⁰⁾ in motivazione sembra giunto ad uno stadio più avanzato. In effetti, un sistema, quale il nostro, in cui un ricorso può essere dichiarato inammissibile «quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa⁽⁴¹⁾» (articolo 360-*bis*, n. 1, c.p.c.), la sezione semplice della Corte di Cassazione è posta dinanzi all'alternativa bloccata tra «condividere il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite» o «rimette[re] a queste ultime (...) la decisione del ricorso⁽⁴²⁾» (articolo 374, comma

(36) Tra cui P. Deumier, *Et pour quelques signes de plus: mentionner les précédents*, in *RTD civ.* 2016, 65 s. L.-X. Simonel, *Le juge et son précédent*, in *Gaz. Pal.*, 11 déc. 1999, n° 345, 2 s.

(37) L'inconferenza del richiamo all'articolo 5 in relazione all'utilizzo del precedente è lucidamente illustrata da P. Deumier, *Et pour quelques signes de plus*, *op. cit.*, 65, che denuncia l'ipocrisia da cui è astretta la giurisprudenza francese, che non deve «paraître (...) reconnaître une fonction normative [a sa propre jurisprudence]», posto che «son autorité de fait justifie son importance dans la prise de décision; son absence d'autorité de droit lui interdit d'accéder à l'écriture de la décision». L'a. ricorda l'esistenza di una terza via, tra il divieto di citazione del precedente e la regola del «*précédent obligatoire*»: «*le précédent rétrospectif (...) qui rappelle comme un fait ce qui a déjà été décidé [qui] ne doit pas ce qui doit être, [mais] tient compte de ce qui a été*»; con esso, «*le juge ne se soumet pas à ses précédents, il les réitère*».

(38) La stessa P. Deumier, *op. ult. cit.*, infatti, censisce una serie di decisioni della *Cour de cassation* che, nel tempo, hanno fatto menzione di precedenti.

(39) Non è, invece, assurda al rango di «proposta» formale, benché discussa durante i lavori della Commissione (cfr. *SDER, Travaux menés par la commission de réflexion s'agissant de la motivation enrichie*, *op. cit.*, 3), l'idea di estendere i riferimenti anche alla dottrina – ciò che non incontrerebbe alcun ostacolo normativo (a differenza che in Italia, ove ciò è impedito dall'articolo 118, comma 3°, disp. att. c.p.c) e, né costituirebbe un *unicum* nel panorama delle Corti europee, tra le quali, ad esempio, quelle tedesca, svizzera e britannica non disdegnano citazioni dottrinali. Cfr. *Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation*, *op. cit.*, 144. – e alla giurisprudenza delle Corti straniere.

(40) Per quanto l'utilizzo del termine, da parte del legislatore, sia da considerarsi inadeguato, come argomenta M. Taruffo, *La riforma delle norme sulla motivazione della sentenza*, in *Giur. it.* 2011, 243 s.

(41) È, questo, il «precedente preclusivo» di cui parla N. Irti, *Le due Cassazioni civili (in difesa della motivazione)*, in *Contratto impr.* 2017, 13.

(42) E, qui, sembra intravedersi anche il «precedente decisorio» – di cui sempre a N. Irti, *Le due Cassazioni civili*, *op. cit.*, 13 –, per quanto tale opzione legislativa sia criticabile,

3°, c.p.c.), pare dare ragione a chi sostiene che «[l]a dicotomia classica basata sulla forza del precedente – ‘vincolativo’ in *common law* e solo ‘persuasivo’ in *civil law* – mostra oggi la corda⁽⁴³⁾». Se a ciò si aggiunge la possibilità, nell’ordinanza di inammissibilità dell’appello *ex* articolo 348-*bis* c.p.c., di «rinvi[are] agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa» e fare «riferimento a precedenti conformi⁽⁴⁴⁾» (articolo 348-*ter*, comma 1°, c.p.c.), l’ormai conseguito «via libera» al riciclo (nemmeno creativo) delle parole delle parti⁽⁴⁵⁾ e la proposta – contenuta nelle Linee guida – di stimare la «non ragionevole probabilità di accoglimento» dell’appello stesso indagando sull’«esistenza di pacifici e consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità o della sezione medesima», non pare peregrina l’idea che sia oggi consentito al giudice di «far riferimento *anche soltanto* a precedenti conformi, riducendo quindi la sua argomentazione alla citazione di questi precedenti⁽⁴⁶⁾».

per i motivi esposti da F. Auletta, *Profili nuovi del principio di diritto (il «vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite»)*, in Aa.Vv., *Diritto processuale civile e Corte Costituzionale*, Napoli 2006, 1 s. e Id., *Note intorno alla prima applicazione del c. d. vincolo delle sezioni semplici al precedente delle sezioni unite*, in *Giust. civ.* 2008, 369 s.

⁽⁴³⁾ Così G. Canzio, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, in *Contratto impr.* 2017, 2, 369.

⁽⁴⁴⁾ Ciò che, del resto, vale anche per tutte le sentenze, come consente l’articolo 118, comma 1°, disp. att. c.p.c.

⁽⁴⁵⁾ Come riconosciuto dalla già richiamata Cass., sez. un., 16 gennaio 2015, n. 642.

⁽⁴⁶⁾ Così M. Taruffo, *Addio alla motivazione?*, *op. cit.*, 378, il quale, tuttavia, ritiene questo un caso di «non motivazione», come tale illegittimo; l’a. paventa, inoltre, il rischio che la possibilità, riconosciuta dall’art. 118 disp. att. c.p.c., di motivare «anche con riferimento a precedenti conformi», induca il giudice ad «uniform[arsi] al *confirmation bias*». In realtà, entrambe le affermazioni appaiono eccessivamente pessimistiche. Se, per una confutazione della prima, si rinvia a quanto si dirà *infra* nel testo, l’eventualità di incorrere nel pregiudizio da conferma (ovvero del fenomeno che si traduce nel «*seeking or interpreting of evidence in ways that are partial to existing beliefs, expectations, or a hypothesis in hand*»; cfr. R.S. Nickerson, *Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises*, in *Review of General Psychology* 1998, 2, n. 2, 175) esisteva già prima della modifica dell’articolo in parola, che null’altro ha fatto se non riconoscere quanto era già desumibile dalla mancata riproduzione, già nel 1940, della disposizione di cui all’articolo 361, comma 2°, del codice del 1865 (che equiparava alla motivazione omessa quella che si sostanziasse nel mero rinvio ad un precedente). Oggi come ieri, infatti, il giudice ben potrebbe «ignorar[e]» gli eventuali «precedenti difformi o contrari», pur se «esist[enti]», e magari costitu[enti] la giurisprudenza prevalente» o addirittura unanime, stante la facoltà (e non l’obbligo) di rinvio introdotta dall’articolo 118 e la perdurante, formale non vincolatività del precedente (con l’unica eccezione, già segnalata e criticata, prevista dall’articolo 374, comma 3°, c.p.c.). Anzi, è immaginabile che il giudice, che davvero volesse ricercare solo elementi a conferma della propria soluzione, ben potrebbe *prima* decidere e *poi* ricercare – con ottime probabilità di successo – nella sterminata produzione giurisprudenziale qualche pronuncia nello stesso senso.

La prospettiva, del resto, non sembra da rigettare aprioristicamente: si accetti o meno l'idea della giurisprudenza quale (ormai) fonte del diritto, non si vede perché il giudice, che ritenga di aderire all'interpretazione già fornita da altri⁽⁴⁷⁾ su una questione sostanzialmente identica a quella pendente davanti a sé, non possa richiamare la (parte della) sentenza che la contiene⁽⁴⁸⁾. In tal modo, sarebbe possibile conseguire, al contempo, un triplice risultato: ritenere rispettato l'obbligo di motivazione, tranquillizzare quanti vedono in esso la causa dei ritardi nel deposito delle sentenze e contribuire allo sviluppo di una giurisprudenza unitaria.

Né la ricostruzione qui prospettata rischierebbe di (e tantomeno mira a) contribuire alla tendenza sistematica verso una «nuova nozione di motivazione, meno autosufficiente⁽⁴⁹⁾»: il richiamo che si auspica è da intendersi come riproduzione integrale, nell'atto decisorio, del passaggio che contiene il ragionamento «condiviso». Infatti, nonostante il risalente *favor* mostrato dalla giurisprudenza di legittimità per la motivazione *per relationem*⁽⁵⁰⁾, l'esplicito riconoscimento di tale tecnica da parte del legislatore⁽⁵¹⁾ e l'idea che quest'ultima sia preferibile alla motivazione-*collage*, tra l'altro, «perché l'abuso del copia incolla è nettamente contrastante con il principio costituzionale della motivazione adeguata⁽⁵²⁾», alcune considerazioni inducono ad optare per una diversa soluzione.

⁽⁴⁷⁾ Il richiamo potrà essere sicuramente alle decisioni di legittimità (stante il ruolo nomofilattico ad esse assegnato dall'articolo 65 dell'ordinamento giudiziario), ma anche – se si concorda con l'idea, espressa da G. Canzio, *Nomofilachia e diritto giurisprudenziale*, *op. cit.*, 368 di una nomofilachia non più «riservata alla Corte di cassazione» ma «orizzontale», «circolare» e «attuale» – a quelle rese in qualunque grado, finanche inferiore rispetto a quello del giudizio *a quo*. Nel senso che il rinvio possa avere ad oggetto pure decisioni di merito, anche Rasia C., *La crisi della motivazione nel processo civile*, *op. cit.*, 227. Certo, la Relazione del primo dicembre 2016 va nel senso opposto, laddove (21) suggerisce – sebbene con riferimento specifico all'ordinanza di inammissibilità emessa ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c. – che «il criterio/principio di massima che dovrebbe guidare l'estensore dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello dovrebbe essere quello non già di utilizzare schemi preconfezionati, nei quali assemblare corpi «estranei» (nel senso del «copia/incolla» di atti di parte o della sentenza impugnata), ma di eliminare il superfluo rispetto alle sole ragioni della decisione». Ma si tratta, ancora una volta, di un criterio astratto, il giudizio di superfluità non potendo sottrarsi ad un certo tasso di soggettività nella valutazione.

⁽⁴⁸⁾ In tal senso, il «precedente» verrebbe utilizzato non in virtù di una qualsivoglia forza (vincolante o persuasiva che sia), ma solo mezzo per esprimere il convincimento proprio del giudice *a quo*.

⁽⁴⁹⁾ C. Rasia, *La crisi della motivazione nel processo civile*, *op. cit.*, 328

⁽⁵⁰⁾ Per una più ampia ricostruzione della quale si rinvia a M. Acierio, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2012, 437 s.

⁽⁵¹⁾ Sul punto si rinvia, da ultimo, a A. Frassinetti, *Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile*, in questa *Rivista* 2017, 675 s.

⁽⁵²⁾ M. Acierio, *La motivazione della sentenza tra esigenze di celerità e giusto processo*, *op. cit.*, 452.

Innanzitutto, posto che tra il rinvio per estremi ad un atto esterno e la trascrizione dello stesso nulla muta quanto ad (assenza di) originalità delle argomentazioni, non ha senso ritenere rispettato l'obbligo di motivazione nel primo, ma non nel secondo caso. Piuttosto, potrebbe discutersi degli indici da cui desumere che il giudice abbia effettivamente «fatto propri» i passi citati; ma, al di là della patologia di alcune situazioni⁽⁵³⁾ che sono assurde a simbolo dell'inopportunità del copia-incolla (trascurandosi la circostanza che esse attengono non alla tecnica redazionale in sé, ma alla sua applicazione⁽⁵⁴⁾), «pare del tutto ovvio che il giudice si riferisca a precedenti che confermano la soluzione della *quaestio juris* che egli adotta⁽⁵⁵⁾»; altrettanto piana, quindi, dovrebbe essere la considerazione che ciò che è citato è condiviso. In secondo luogo, riportare il testo di riferimento nel corpo del provvedimento consente di risolvere, in senso positivo, i dubbi manifestati in relazione alla possibilità di una *relatio* a pronunce diverse da quelle di legittimità⁽⁵⁶⁾.

Infine, dinanzi al paventato rischio che «l'utilizzazione eccessiva della tecnica del 'copia e incolla' possa portare ad una vera e propria lievitazione della lunghezza dei provvedimenti», con conseguente sacrificio della «concisione e (...) chiarezza che (...) oggi si richiede⁽⁵⁷⁾», va ancora una volta sottolineata l'equivalenza sostanziale delle tecniche del rinvio e della ricopiatura: è davvero più chiaro un provvedimento (formalmente) breve, ma da integrare ad opera dell'interprete tramite la lettura (previa ricognizione) degli atti richiamati, rispetto ad uno più lungo, ma autosufficiente⁽⁵⁸⁾?

⁽⁵³⁾ È ormai famosa la sentenza Cass., sez. un., 15 maggio 2014, n. 10627, in *Mass. Giust. civ.* 2014, relativa al giudice per le indagini preliminari che, ricopiando in motivazione le argomentazioni del pubblico ministero, non ne aveva espunto neppure i riferimenti in prima persona, né si era accorto di riportare fatti non risultanti dalla contestazione. Ma va davvero sottolineato che ammettere la possibilità di riprodurre un atto in sentenza – e, così, di «non scrivere» – non autorizza (anche) a «non leggere»?

⁽⁵⁴⁾ La stessa considerazione può farsi in relazione al rischio che il giudice «trascur[i] le domande e le eccezioni delle parti», in quanto appare lampante che anche in tale eventualità «l'errore del giudicante non risiede nel fatto che la motivazione sia stata redatta attraverso la ricopiatura degli atti, ma solo nel malaccorto e acritico uso di tale tecnica»; cfr. C. Rasia, *La crisi della motivazione nel processo civile*, op. cit., 232.

⁽⁵⁵⁾ M. Taruffo, *Addio alla motivazione?*, op. cit., 378.

⁽⁵⁶⁾ Posto che esse «non sono sempre facilmente reperibili e che la parte non può essere obbligata a ricerche di documenti extraprocessuali»; cfr. A. Frassinetti, *Il contenuto «minimo» per una motivazione adeguata della sentenza civile*, op. cit., 676.

⁽⁵⁷⁾ C. Rasia, *La crisi della motivazione nel processo civile*, op. cit., 235.

⁽⁵⁸⁾ Certo, l'esperienza degli «att[i] obes[i]» (come li definisce S. Rusciano, *Ancora autosufficienza del motivo di ricorso per cassazione. Ma non era iniziata l'era della sinteticità degli atti?*, su www.judicium.it) ingenerati dal principio di autosufficienza del ricorso per

Forse la chiarezza sarebbe meglio assortita alla *pertinenza* – che impone di evitare inutili digressioni ed *obiter dicta* –, piuttosto che alla *concisione*, che – talora (mal)interpretata come sinteticità ad ogni costo – pare fornire nuovi argomenti a chi auspica che «prima o poi ci si rend[er] conto che il problema non è la motivazione, più o meno breve, ma la motivazione in sé. La quale ha un costo in termini di dispendio di attività giurisdizionale (...) Troviamo il modo di far pagare quel costo. | Intendo: motivazione su richiesta e a pagamento. Blasfemia in astratto; in concreto è più blasfemia l'attuale mortificante attesa delle decisioni⁽⁵⁹⁾».

Ma, anche a voler assecondare la innegabile tendenza alla concisione, non pare che eliminare la motivazione sia la risposta.

6. – Proprio la spinta riformista che attraversa la Cassazione francese induce a qualche breve considerazione sulla ricorrente idea di introdurre l'istituto della motivazione a richiesta, quantomeno per le sentenze di primo grado, così come da ultimo ipotizzato dall'art. 2, comma 1°, lett. b), n. 1, d.d.l. A.C. 12 febbraio 2014, n. 2092⁽⁶⁰⁾.

Pur potendosene ammettere la legittimità costituzionale⁽⁶¹⁾, e trascurando, in questa sede, il problema della vera funzione della motivazione (e, conseguentemente, dell'individuazione dei suoi destinatari), appare dubbio che l'espunzione della parte motiva dalla sentenza possa sensibilmente inci-

cassazione lascia presupporre che il rischio di «mostri» sia dietro l'angolo; ma, di nuovo, tutto sta nella (in)capacità di accorto utilizzo della tecnica, e non della tecnica in sé.

⁽⁵⁹⁾ A. Briguglio, *Le novità sul processo ordinario di cognizione nell'ultima, ennesima riforma in materia di giustizia civile*, in *Giust. civ.* 2009, 271 s.

⁽⁶⁰⁾ Che proponeva di delegare al Governo il potere di «prevedere, anche al fine di favorire lo smaltimento dell'arretrato nei giudizi civili, che: | 1) il giudice possa definire i giudizi di primo grado mediante dispositivo corredato dell'indicazione dei fatti e delle norme che fondano la decisione e delimitano l'oggetto dell'accertamento, riconoscendo alle parti il diritto di ottenere la completa motivazione della decisione da impugnare, a richiesta e previo versamento di una quota del contributo unificato dovuto per l'impugnazione». La proposta, peraltro, trovava un precedente nel d.d.l. A.S. 15 marzo 2011, n. 2612. Per fortuna, lo spettro di una simile riforma pare oggi più lontano di ieri, laddove si noti che le Linee guida danno per scontata la sopravvivenza della motivazione, pur ponendosi quale «obiettivo (...) quello dell'elaborazione di un nucleo motivazionale che, pur sintetico nei contenuti e 'conciso' nell'esposizione, si prospetti chiaro ed esauriente e abbia, quindi, adeguata 'tenuta' per il caso di eventuale gravame», con l'ultima precisazione sostanzialmente svilendo la funzione della stessa.

⁽⁶¹⁾ Ritenendo che la stessa, come pacificamente il contraddittorio, possa essere «eventuale e differita» (cfr. S. Chiarloni, *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, 138) o che la garanzia della motivazione in appello sia sufficiente ai fini del rispetto dell'articolo 111, comma 6°, Cost.: cfr. F. Auletta, *Motivazione opzionale?*, in *Nuovo processo civile e Giudice unico. La giustizia civile tra crisi e riforme. Atti del Convegno. Napoli, 6-7-8 novembre 1998*, Napoli 2000, 178 s.

dere sulla durata dei processi, in sé⁽⁶²⁾, ma soprattutto nella configurazione da ultimo suggerita. Se, infatti, il deposito del solo dispositivo corredato consente certamente al magistrato di aggiungere un «più uno» alle statistiche di produttività interne dell'ufficio in tempi minori rispetto a quelli occorrenti per la stesura di una sentenza classica, l'economia generale del sistema non può trascurare il «dopo»: dinanzi alla richiesta di parte di ottenere la motivazione del provvedimento⁽⁶³⁾, il giudice sarebbe costretto – quantomeno – a rivedere il fascicolo (volendosi, qui, ottimisticamente ipotizzare che la combinazione tra brevità dei termini di impugnazione e memoria del singolo magistrato richieda a quest'ultimo solo una veloce rilettura, onde ricostruire le ragioni della decisione già resa); il terzo (variamente individuato nelle proposte di esternalizzazione della funzione motivatoria), invece, dovrebbe studiarlo da capo, al fine di *giustificare* (e non più motivare) una scelta che, tra l'altro, potrebbe anche non condividere. In tal modo, il risultato oggi conseguito in un certo lasso di tempo (ovvero, la redazione di una sentenza completa dei motivi), verrebbe paradossalmente raggiunto in tempi certamente superiori. Né pare seriamente sostenibile che la sinteticità (o concisione, o brevità, o che dir si voglia) degli atti processuali – altro *leit motiv* del momento⁽⁶⁴⁾ – passi necessariamente, o comunque sia opportuno che passi, con riferimento agli atti del giudice, per l'eliminazione della motivazione. Lo dimostra, appunto, l'esperienza della *Cour de cassation*, ove pure si è posto il problema di «*rechercher une méthode qui permette de satisfaire à la fois les attentes de précision et les attentes de concision*»⁽⁶⁵⁾, lo spauracchio essendo rappresentato dallo stile delle sentenze inglesi. Ebbene, il timore si è rivelato infondato: a seguito delle sperimenta-

(62) Pare, infatti, doversi ritenere che la stesura della motivazione, in quanto semplice estrinsecazione del ragionamento (necessariamente) seguito dal giudice onde giungere a risolvere la questione in un senso piuttosto che in un altro – e dunque mera operazione materiale di scrittura, che presuppone uno studio, più o meno approfondito, ma comunque *time consuming* delle carte processuali –, non rappresenti la fase più dispendiosa, in termini di tempo, nel processo di deliberazione. Lo stesso Chiarloni, tra i primi e principali fautori della motivazione a richiesta (cfr. S. Chiarloni, *Accesso alla giustizia e uscita dalla giustizia*, in *Doc. giust.* 1995, 1-2, 23 s.), ha successivamente riconosciuto la necessità di rivedere al ribasso le proprie stime in punto di incidenza della motivazione sulla durata del processo, dovuta, più che ai tempi di stesura della sentenza, alla necessità, per il giudice, di «imparadronirsi di una causa di cui non è affatto padrone, prima di poterla decidere». Cfr. S. Chiarloni, *Valori e tecniche dell'ordinanza di condanna ad istruzione esaurita ex art. 186-quater c.p.c.*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 1996, 523-524 e, più di recente, Id., *Giusto processo, garanzie processuali, giustizia della decisione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2008, 139.

(63) Che, deve ritenersi, interverrebbe nella maggioranza dei casi, non foss'altro che per consentire al soccombente di stimare le proprie possibilità di successo in appello.

(64) Si vedano, da ultimo, M. Taruffo, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.* 2017, 453 ss. e P. Biavati, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, op. cit., 467 s.

(65) Come dichiarato dal presidente Louvel in H. Béranger, *Pour exercer pleinement*

zioni condotte – dapprima tramite la riscrittura di decisioni già rese⁽⁶⁶⁾, in seguito mediante l’invito ai consiglieri relatori di proporre, nei casi da essi ritenuti opportuni, sia una motivazione classica che una *enrichie*, lasciando alla Camera la scelta di quella da adottare⁽⁶⁷⁾ –, si è potuto constatare come «[l]’*enrichissement des décisions s’est traduit par un allongement très mesuré de l’arrêt (quelques lignes, quelques paragraphes)*», senza, peraltro, snaturare lo stile conciso della Corte⁽⁶⁸⁾.

Certo, qualcuno potrebbe opinare che «aggiungere» è più semplice che «togliere», e che «[s]intetizzare una motivazione, senza ridurne il contenuto sostanziale, può richiedere anche molto tempo, anche di più di quello necessario per la più lunga stesura originaria, e comunque prolunga, e non riduce, almeno di non essere un dono naturale, o acquisito con un lungo esercizio, il tempo necessario al deposito della sentenza⁽⁶⁹⁾». Ma allora, forse, il problema non è la motivazione: è chi la scrive.

VALENTINA CAPASSO

*Dottoranda di ricerca nell’Università «Federico II» di Napoli
e nell’Université Jean Moulin Lyon 3*

son office de Cour suprême, la Cour de cassation doit adapter ses modes de contrôle. Entretien exclusif avec Bertrand Louvel, op. cit., 1909.

⁽⁶⁶⁾ Ad opera di un gruppo presieduto dal presidente Lacabarats e composto da consiglieri appartenenti a diverse Camere: cfr. Cour de cassation, *Rapport de la Commission de réflexion sur la réforme de la Cour de cassation, op. cit.*, 149. Sarebbe interessante, oltre che – è da ritenersi – utile, condurre un esperimento del genere sulle sentenze-trattato italiane, onde verificare se (e ciò non pare dubbio) e come (e qui potrebbero venir fuori, finalmente, linee guida davvero «utili») sia possibile adottare uno stile di scrittura «intermedio», più vicino alla massima (sufficientemente, ma non eccessivamente) dettagliata che non alla nota dottrinale. Un esperimento del genere, del resto, era già stato suggerito da G. Gorla, *Lo stile delle sentenze. - Ricerca storico-comparativa*, in *Quaderni de «Il Foro it.»*, Bologna 1967, 334: «Il giudice [italiano] dovrebbe prendere la sentenza già resa e farne una prima versione nello stile francese della *phrase unique* e dell’atteso che, in questa prima fase egli dovrebbe cercare di forzare in quello stile o stampo tutto ciò che ha scritto nella sentenza. In una seconda fase lo stesso giudice dovrebbe colare la sua decisione (sostanziale) nello stampo suddetto, depurandola di tutto ciò che non può stare, se non forzatamente, nello stampo stesso. Dopo di che, quel giudice dovrebbe raffrontare la sua sentenza, così come l’ebbe a stendere, con la prima versione e con la seconda e vederne il risultato».

⁽⁶⁷⁾ Si tratta delle 59 sentenze poi analizzate nel rapporto dello SDER citato al paragrafo 4.

⁽⁶⁸⁾ SDER, *Travaux menés par la commission de réflexion s’agissant de la motivation enrichie, op. cit.*, 3. Sul punto, si veda anche D. Guérin, *La motivation renforcée ne nécessite pas d’abandonner le raisonnement synthétique propre à la Cour de cassation*, in *JCP G* 2017, 291 s.

⁽⁶⁹⁾ M. Marinari, *La motivazione della sentenza ed il confronto con la giurisprudenza inglese, tra requisiti sostanziali e struttura formale*, in *Corriere giur.* 2006, 1168.